

REGOLAMENTO (CEE) N. 4019/87 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1987
che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3907/87⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che, i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87⁽⁴⁾;

considerando che in attesa della modifica del regolamento (CEE) n. 2777/75, la Commissione aveva limitato, in via eccezionale, con il regolamento (CEE) n. 3226/87⁽⁵⁾ la fissazione dei prezzi limite e dei prelievi nel settore del pollame ad un periodo che scade il 31 dicembre 1987; che dopo che il Consiglio avrà adottato il regolamento (CEE) n. 3907/87, connesso con la creazione della nomenclatura combinata, gli importi relativi al mese di gennaio 1988 possono essere stabiliti in base agli elementi di calcolo che sono serviti per la fissazione dei prezzi limite e dei prelievi decisa con regolamento (CEE) n. 3226/87 e in base ai coefficienti usati per il calcolo dei prelievi sui prodotti derivati risultanti dal regolamento (CEE) n. 3986/87;

considerando che il regolamento (CEE) n. 631/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applica-

zione dei prelievi all'importazione dei prodotti del settore del pollame provenienti dal Portogallo⁽⁶⁾ ha sospeso l'applicazione dei prelievi alle importazioni dei prodotti del settore del pollame in provenienza dal Portogallo a causa della minima differenza di prezzo praticato nella Comunità, da una parte, e nel Portogallo, dall'altra; che questa situazione continua a sussistere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, sono fissati all'allegato per il periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio 1988.

2. Tuttavia, per i prodotti di cui alle sottovoci 0207 31, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90 della nomenclatura combinata per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

3. Per le importazioni dal Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1, l'applicazione dei prelievi è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

⁽⁶⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 11.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.

⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987.

⁽⁵⁾ GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 29.